

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesi- sista dentale (1313);	
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818);		GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesi- sista dentale (1425)	3
		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 5
		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,45.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818) e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1313) e Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferri, Palopoli, Pastore, Amadei Ferretti, Benevelli, Ceci Bonifazi, Giovagnoli Sposetti, Mainardi Fava, Montanari Fornari: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale » e Garavaglia, Lussignoli, Casati, Brocca, Galloni, Carelli e Balestracci: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale ».

L'onorevole Artioli ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo di dover partire, come del resto risulta dall'impostazione dell'ordine del giorno, prendendo come base il disegno di legge n. 1818, per fare una valutazione di merito, dal momento che anche la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sulle proposte di legge al nostro esame, in quanto non contrastino con il disegno di legge governativo. Da una lettura, seppur sommaria, si capisce immediatamente che il disegno di legge governativo è senza dubbio comprensivo di tutti gli aspetti contenuti nelle due proposte di legge democristiana e comunista. Devo dire che l'urgenza che contraddistingue la materia in questione avrebbe potuto trovare una strada forse più veloce, cioè quella del decreto-legge; ciò al fine di sanare la situazione di precarietà in cui sono venuti a trovarsi circa sette mila giovani che hanno conseguito nel luglio di quest'anno la laurea in odontoiatria, il cui corso è stato istituito quattro anni fa. Si è preferito presentare un disegno di legge perché si è voluto dare organicità al problema, non tanto per fare delle « leggi-semaforo » o delle « leggi-segnale » (questa terminologia sta diventando abbastanza diffusa nel « politichese »), ma per inquadrare in maniera precisa l'ambito specifico in cui gli odontoiatri, laureati e laureandi, debbono muoversi.

Mi sono permessa di fare un accenno al decreto-legge in quanto l'Italia è decisamente in ritardo rispetto alle direttive CEE n. 686 e 687 che, mentre avevano lasciato pochi mesi ad altri paesi per procedere all'istituzione di questo corso di laurea, hanno concesso al nostro paese sei anni per mettersi al passo.

La direttiva n. 687 del 1978, che prevedeva il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di dentista, è stata temperata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 1980, che ha istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale, con conseguente esame di Stato abilitante all'esercizio. Rimane adesso da attuare l'altra direttiva, la n. 686, volta all'istituzione dell'albo professionale, per fornire ai laureati tutti gli strumenti per poter svolgere la propria attività. Poiché ormai il meccanismo si è messo in moto e mi pare ci sia la volontà politica di arrivare fino in fondo, ribadisco l'urgenza di fornire questi strumenti operativi.

Il presente disegno di legge governativo è articolato in cinque titoli ed è frutto, non di qualche riunione *in camera caritatis*, ma del lavoro di un'apposita Commissione ministeriale che si è valsa dell'apporto di esperti in questo campo. Mi soffermo su alcuni problemi fondamentali, sui quali il dibattito può essere stringato.

I primi due articoli del disegno di legge n. 1818 definiscono i confini della professione di odontoiatra, dettando anche il mansionario. Da questo punto di vista sono pervenute alcune osservazioni, da parte di rappresentanze di chirurgia maxillo-facciale, che ritengono sminuita la loro professionalità e competenza dal fatto che siano concessi agli odontoiatri confini di intervento troppo vasti. Io penso che simili difese, frutto di egoismi asfittici nell'ambito della professione, non abbiano alcun senso.

Con riferimento al tema dell'albo professionale, premesso che si sente la mancanza di una legge-quadro di carattere generale che regoli le norme professionali, è necessario, a mio avviso, disboscare un certo intreccio determinatosi dalla mancanza di una disciplina positiva in materia. E tale confusione non giova né al professionista né al cittadino che deve essere il soggetto primario.

Ritengo che l'articolo 2 recepisca appieno le altre due proposte di legge al nostro esame, e cioè la n. 1313 e la n. 1425.

L'articolo 4 pone — a mio avviso — un problema politicamente valido e non un « papocchio ». È giusto che l'albo degli odontoiatri sia posto nell'ambito di quello dei medici in generale. Voglio però fare qualche appunto in relazione al secondo comma dell'articolo in questione che recita: « L'iscrizione al predetto albo è incompatibile con l'iscrizione ad altro albo ». Rammento che la laurea in odontoiatria è stata istituita — come già detto — nel 1980 e tale facoltà continua a sfornare laureati e laureandi in progressione che, giustamente, debbono poter svolgere la professione per la quale hanno studiato per molti anni. Sappiamo poi che esiste una realtà pregressa, quella relativa ai medici ed ai dentisti. Ci sono infatti « dentisti puri » ed altri che abbinano le due attività di medico e di dentista. Si tratta infatti di medici che hanno conseguito la laurea in medicina e ottenuto la specializzazione in odontoiatria. È necessario che la costituzione dell'albo degli odontoiatri non implichi l'esclusione di coloro che hanno una laurea in medicina e una specializzazione in odontoiatria. Si deve in sostanza applicare il principio del « maggiore che deve recepire il minore » e non il contrario. Preciso che non intendo fare un discorso di corporazione ma di salvaguardia della professionalità. Sono naturalmente a conoscenza che esistono anche medici che non hanno partecipato ai corsi di specializzazione. È su questo problema che, a mio avviso, è necessario accentrare la nostra attenzione.

Se le direttrici su cui ci muoviamo sono quelle che ho testè enunciato, credo che l'articolo 4 possa trovare applicazione chiara e soddisfacente.

La riflessione da compiersi da parte della Commissione deve indirizzarsi verso la finalità di un disbosciamento delle professioni e della difesa delle professionalità, poiché non sono diritti quelli maturati nella confusione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, dico subito che esso assume importanza dal punto di vista normativo perché concede autonomia agli odontoiatri. Non credo che le sezioni distinte possano costituire un

problema; esse rispondono soltanto alla preoccupazione di salvaguardare una specificità che, d'altra parte, è attestata dal conseguimento della laurea.

Con il secondo titolo « disposizioni relative al diritto di stabilimento » trova attuazione il proposito, più volte affermato teoricamente, di abbattimento delle frontiere. Gli articoli in esso ricompresi stabiliscono la estensione ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee dello stesso diritto riconosciuto ai cittadini italiani.

Il titolo terzo, comprensivo degli articoli 12 e 13, contiene disposizioni relative alla prestazione di servizi da parte di italiani in altri Stati. Nell'ambito di una volontà di liberalizzazione si introducono delle norme a tutela della professionalità sia del cittadino di altri Stati sia di quello italiano prestante le proprie funzioni nei vari paesi della CEE.

Il titolo quarto affronta il problema del mantenimento della iscrizione all'albo professionale dell'odontoiatra italiano che esercita prestazioni in altri Stati garantendo, in tal modo, una tutela a coloro che si recano all'estero.

Il titolo quinto contiene norme finali e transitorie che si rifanno alla direttiva CEE del 1981 n. 1057; si tratta della salvaguardia dei diplomi conferiti prima o successivamente al 1968, cioè alle altre direttive cui si faceva prima riferimento.

Credo che emerga complessivamente una volontà di entrare nello specifico di un rapporto estremamente liberalizzante sul piano dell'importazione ed esportazione di professionalità all'interno dei paesi CEE. A mio giudizio, il testo non presenta farraginosità nella esposizione e nei contenuti, pur approfondendo la trattazione del-

l'argomento. La volontà di fornire una disciplina analitica della materia non ha permesso l'utilizzazione del decreto-legge ed ha, quindi, reso necessaria la predisposizione della proposta in esame.

Credo sia quasi superfluo sollecitare la sua approvazione. Sappiamo che « la gatta quando ha fretta fa i gattini ciechi ». Non si tratta di fare degli odontoiatri ciechi o zoppi, ma di garantire loro la necessaria tutela nell'approfondimento dei problemi. Ritengo di essere stata abbastanza aperta nel recepire quel contributo che, mi auguro, continuerà a venire dalle altre parti politiche e che auspico finalizzato ad una volontà costruttiva e non dilatoria.

PRESIDENTE. Do lettura del parere trasmesso dalla I Commissione affari costituzionali: « Parere favorevole al disegno di legge n. 1818 ed alle abbinate proposte di legge n. 1313 e n. 1425 nei limiti in cui non contrastino con il disegno di legge ». Inoltre, do lettura del parere trasmesso dalla V Commissione bilancio: « Parere favorevole al disegno di legge n. 1818 ed alle abbinate proposte di legge n. 1313 e 1425 nei limiti del disegno di legge ».

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
